



Norme di svolgimento dell' Assemblea Nazionale UITS in sessione ordinaria 23 e 24 aprile 2015 - Roma.

Art.1

Assemblea Nazionale – Diritto di Voto

1. Partecipano all' Assemblea Nazionale, senza diritto a voto, tutti gli organi e le persone di cui al comma 2 dell'art. 11 dello Statuto UITS.
2. Partecipano con diritto a voto, ai sensi dell'art. 14 comma 1, i Presidenti di Sezione TSN, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi e i rappresentanti dei Gruppi Sportivi che siano costituiti ed affiliati all' UITS da almeno 12 mesi prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
 - a) **Voto Sportivo:**
 - Hanno diritto ad un voto i Presidenti delle Sezioni quali rappresentanti delle attività sportive, agonistiche o amatoriali, svolte dalla stessa Sezione TSN;
 - I Rappresentanti dei Gruppi Sportivi;
 - l'atleta e il tecnico sportivo eletti in ciascuna Sezione e in ciascun Gruppo Sportivo.
 - b) **Voto Istituzionale:**
 - Hanno diritto ad un voto i Presidenti delle Sezioni quali rappresentanti delle attività istituzionali della Sezione TSN di appartenenza in base all'iscrizione degli iscritti d'obbligo risultanti dal bilancio consuntivo anno 2014 o, in difetto, dal "Rendiconto semplificato Sezioni TSN" 2014 (di cui alla lettera prot. UITS n. 615/15 del 16/03/2015 e successive modifiche), pervenuto all' UITS alla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.
 - c) **Voti Plurimi:**

Sono ammessi a votare con voti plurimi, secondo quanto stabilito dall'art. 14 commi 9 e 10 e 11 dello Statuto:

 - I Presidenti della Sezione TSN e i rappresentanti del Gruppo Sportivo le cui Sezioni hanno svolto attività sportiva UITS nei 12 mesi precedenti l'Assemblea, nonché gli atleti e i tecnici sportivi eletti nelle stesse Sezioni o Gruppi Sportivi;
 - I Rappresentanti delle Sezioni TSN, in base alla graduatoria degli importi delle quote di iscrizione alle Sezioni stesse, spettanti a UITS e risultanti dal Bilancio Consuntivo 2014 o, in difetto, dal "Rendiconto semplificato Sezioni TSN" 2014 (di cui alla lettera prot. UITS n. 615/15 del 16/03/2015 e successive modifiche) pervenuto alla stessa UITS alla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.
3. Ai sensi dell'art. 14 c. 12, non è consentita la partecipazione all'Assemblea ai Presidenti o Rappresentanti delle Sezioni TSN o dei Gruppi Sportivi il cui mandato sia scaduto o che non abbiano versato le quote di affiliazione o riaffiliazione, nonché a coloro cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione dall'attività federale in corso di esecuzione.
4. Ai fini dell'esercizio delle facoltà di voto i rappresentanti sezionali degli atleti e dei tecnici, qualora non risultassero dagli elenchi trasmessi dall'Ufficio Organi Collegiali della Federazione, potranno essere integrati, dietro invio della documentazione, tramite fax o intranet, attestante la loro regolare elezione, entro e non oltre il termine del 9 aprile 2015.

Art.2

Deleghe

1. I Presidenti delle Sezioni TSN, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un membro in carica del proprio Consiglio Direttivo, ovvero i Presidenti di Sezione TSN della medesima regione di appartenenza o, in loro assenza, i consiglieri in carica che li sostituiscono.
2. Ciascun Rappresentante di Sezione TSN può essere portatore in Assemblea, oltre a quella derivante dalla propria Sezione, di tre deleghe.
3. I Rappresentanti dei Gruppi sportivi possono delegare, ai sensi dell'art. 14 c. 3, solo un tesserato del



proprio Gruppo Sportivo e non possono ricevere deleghe in rappresentanza di altri Gruppi sportivi o Sezioni TSN.

4. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi devono partecipare direttamente alle assemblee e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
5. La delega deve essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 14 comma 7 dello Statuto corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Art.3

Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea è indetta con lettera raccomandata, spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita e indicante luogo, giorno e ora della prima e seconda convocazione. Con la lettera di convocazione per lo svolgimento dell'Assemblea, l'UITA invia a ciascuna Sezione e a ciascun Gruppo sportivo affiliati, a norma dell'art.12 c. 3:
 - Ordine del giorno;
 - elenco provvisorio degli aventi diritto a voto, con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti;
 - copia delle presenti norme.

Art.4

Costituzione dell'Assemblea ordinaria e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno i tre quinti del totale dei voti a essi spettanti a qualsiasi titolo.
2. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, in seduta ordinaria, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art 5

Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge fra i propri componenti, anche per acclamazione, Il Presidente dell'Assemblea ed un Vice Presidente che lo coadiuva e che, occorrendo, lo sostituisca.
2. Il Presidente:
 - dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione alla successione delle votazioni all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - determina il sistema di votazione, per quanto stabilito dalle presenti norme;
 - dà comunicazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e ne proclama gli esiti;
 - dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e tutte le votazioni poste all'ordine del giorno;
 - controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art.6

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio direttivo, è composta da un Presidente e due membri scelti nelle categorie indicate al comma 3 dell'art. 13 dello Statuto e da un segretario scelto tra il personale in servizio presso l'UITA. La stessa Commissione si avvarrà dell'ausilio di personale dipendente dell'UITA, necessario per lo svolgimento delle fasi preparatorie e di chiusura delle



operazioni assembleari.

2. La Commissione verifica poteri, organo permanente dell'Assemblea:
 - si insedia dalle ore 07:30 per le operazioni di accertamento in capo agli intervenuti, fino alle ore 08:30 del giorno 23 aprile 2015 in prima convocazione e dalle ore 08:00 per le medesime operazioni, fino alle ore 10:00 del giorno 24 aprile 2015 in seconda convocazione. Costituita l'Assemblea, la Commissione verifica poteri si trasforma in Commissione di Scrutinio per le successive operazioni di voto;
 - controlla gli aventi diritto a voto sulla base degli elenchi forniti dal competente ufficio dell'UITA, nonché l'identità dei rappresentanti degli affiliati presenti di persona o per delega ed accerta la validità delle deleghe;
 - controlla l'identità dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi eletti nelle Sezioni e nei Gruppi sportivi;
 - consegna ad ogni avente diritto a voto un cartoncino per le votazioni con l'indicazione del valore del suo voto.
3. Di eventuali contestazioni sulla validità della rappresentanza di un partecipante all'Assemblea, da parte di un avente diritto a voto, la Commissione fa menzione nel verbale che redige; l'interessato deve rilasciare espressa dichiarazione di voler proporre ricorso all'Assemblea.
4. Prima di aprire i lavori dell'Assemblea, il Presidente dell'UITA invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi in ordine alla rappresentanza. La relativa votazione avviene per alzata di mano, esclusi i ricorrenti, fatte salve altre modalità di votazione, proposte da parte del Presidente dell'Assemblea.
5. Il Presidente dell'UITA, preso atto del risultato della verifica poteri, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima o seconda convocazione e la invita ad eleggere il suo Presidente ed un Vice-Presidente per acclamazione (ove si manifesti l'unanimità) o per alzata di mano e controprova.
6. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale dell'UITA o da un suo delegato.

Art.7

Ricorsi

1. Gli affiliati e i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi aventi diritto a voto possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale sia per omissione che per errata attribuzione dei voti; il ricorso può essere proposto anche nei confronti di altri affiliati o rappresentanti.
Il ricorso deve pervenire, con raccomandata a/r o P.E.C. all'indirizzo segreteria@pec.uits.it, alla Commissione Verifica Poteri, presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 16:00 del 9 aprile 2015 con possibilità di anticipo a mezzo intranet all'Ufficio Organi Collegiali, con atto sottoscritto dal Presidente della Sezione o Rappresentante del Gruppo Sportivo o da chi è legittimato a sostituirlo, ovvero dal rappresentante degli atleti o dei tecnici sportivi. Il ricorso deve essere comunicato a pena di inammissibilità con le stesse modalità e termini anche agli eventuali affiliati controinteressati.
2. Per la presentazione del ricorso non è dovuta alcuna tassa. Il termine per la presentazione delle controdeduzioni dei controinteressati è fissato per il giorno 14 aprile 2015 entro e non oltre le ore 16:00 e devono essere comunicate a mezzo raccomandata a/r o tramite fax o intranet.
3. I ricorsi sono esaminati e decisi dalla Commissione di Disciplina d'Appello. In base alle decisioni adottate verrà nuovamente stilato l'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati inoltrata tramite fax o intranet.
4. Le decisioni della Commissione di Disciplina d'Appello sono definitive.



Art.8

Sistemi di votazione

1. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o con scheda segreta, secondo le determinazioni del Presidente dell'Assemblea. Nell'Assemblea non elettorale le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano e controprova.
2. La votazione per appello nominale è ammessa, su decisione del Presidente dell'Assemblea, quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza.
3. La votazione per scrutinio segreto è obbligatoria qualora richiesta da almeno il 30% degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea.

Art.9

Operazioni di voto in caso di votazione segreta

A) Svolgimento

1. Ad ogni rappresentante delle Sezioni di TSN, dei Gruppi sportivi, degli atleti e dei tecnici sportivi, legittimato all'esercizio del diritto a voto, la Commissione verifica poteri consegna un cartoncino per le votazioni con l'indicazione dei voti attribuitigli.
2. All'inizio delle operazioni di voto, la Commissione verifica poteri si trasforma in Commissione di scrutinio. Il Presidente della Commissione dirige le operazioni di voto, ha autorità sulle questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano la votazione. La Commissione si accerta che nel luogo destinato alle votazioni si trovino:
 - cabine o divisorii che assicurino la segretezza del voto;
 - l'elenco delle Sezioni e dei Gruppi sportivi affiliati e copia delle presenti norme;
 - le urne necessarie, vuote, che dovranno essere chiuse e sigillate a cura del Presidente della Commissione prima dell'inizio delle operazioni di voto, aventi una sola fessura per l'introduzione delle schede votate, contrassegnate rispettivamente dalla lettera P (presidenti o rappresentanti delle Sezioni e dei Gruppi sportivi), dalla lettera A (rappresentanti degli atleti) e dalla lettera T (rappresentanti dei tecnici sportivi);
 - il materiale occorrente per le operazioni elettorali.

B) Schede di voto

1. Il voto è espresso su schede predisposte dall'Unione e consegnate in tempo utile alla Commissione verifica poteri. Le schede devono recare il timbro dell'UITS e la firma di un membro della Commissione.
2. Verranno fornite schede di voto, con prestampate le caselle per la scelta delle preferenze.
3. Le schede recano stampato il numero di voti che esse rappresentano.
4. Sono nulle le schede nelle quali sono stati espressi voti non riferibili a quanto richiesto, nonché quelle che rechino segni che possano far riconoscere l'elettore che ha votato o ad individuarne la Sezione o il Gruppo sportivo di appartenenza.
5. Le schede sono custodite, a cura del Presidente della Commissione verifica poteri, previa verbalizzazione del loro numero, in pacchi sigillati, distinti per votazione. I pacchi vengono aperti all'inizio delle operazioni di voto.

C) Successione delle votazioni

1. Per ciascuna delle votazioni le operazioni continuano fino a quando abbia votato l'ultimo dei rappresentanti e dei delegati che abbia risposto alla prima o, eventualmente, alla seconda chiamata. Quindi il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione.
2. Le votazioni avvengono per gruppi di Affiliati e di rappresentanti aventi diritto ad uguale numero di voti, chiamandoli secondo l'ordine alfabetico.
3. Il rappresentante o il delegato dell'Affiliato chiamato, nonché i rappresentanti degli atleti e dei tecnici delle rispettive Sezioni o Gruppi sportivi, si presentano alla Commissione di scrutinio ed esibiscono il cartoncino per le votazioni di cui all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento, sul quale viene apposto il



timbro della Commissione.

4. La Commissione consegna loro la scheda corrispondente al numero di voti a ciascuno spettante, contraddistinta dalla categoria rappresentata e una penna a sfera con inchiostro nero.
5. Per gli elettori eventualmente assenti al momento della prima chiamata, sarà effettuata una seconda chiamata al termine della prima. Coloro che non si presenteranno alla seconda chiamata perderanno il diritto di esprimere il proprio voto.
6. L'elettore esprime il voto nella cabina o divisorio predisposto e, quindi, restituisce alla Commissione la scheda piegata che, in sua presenza, viene introdotta nell'urna corrispondente alla categoria rappresentata; restituisce anche la penna ricevuta.
7. Di ogni operazione di voto portata a termine viene presa nota per evitare la possibilità di ripetizione del voto stesso.

D) Scrutinio

1. Per ciascuna delle votazioni di cui al precedente Art. 8 il Presidente della Commissione scrutinio:
 - dichiara chiuse le operazioni di voto;
 - accerta il numero delle schede non utilizzate e le chiude in pacco da sigillare;
 - accerta il numero delle schede utilizzate dagli elettori quali risultano dagli elenchi dei votanti;
 - verbalizza tali operazioni facendo risultare le eventuali differenze tra il numero delle schede approntate, quello delle schede utilizzate risultante dall'elenco di coloro che hanno espresso il voto e quello delle schede non utilizzate;
 - procede alle operazioni di spoglio dopo aver dissigliato l'urna contenente le schede votate.
2. Le operazioni relative al computo dei voti si svolgono sotto il controllo del Presidente della Commissione di scrutinio.
3. Le schede vengono estratte ed aperte ad una ad una e ne viene controllata la validità.
4. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, la Commissione di scrutinio esprime a riguardo giudizio insindacabile.
5. La Commissione scrutinio si può avvalere di un sistema a lettura ottica per le operazioni di scrutinio, nel tal caso si procede alla stesura dei voti riportati in un unico elenco.
6. Qualora non sia possibile procedere con lo scrutinio con sistema a lettura ottica, il computo dei voti sarà affidato agli scrutatori che sono i membri della Commissione di scrutinio coadiuvati dal personale dell'UITs. Dei voti attribuiti per ogni preferenza su ciascuna scheda verrà presa contemporaneamente nota in due elenchi separati.

Art.10

Conclusione delle votazioni e chiusura Assemblea

1. terminate le votazioni o gli scrutini il Presidente della Commissione scrutinio ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea che ne informa ufficialmente l'Assemblea stessa e proclama il risultato.
2. Delle operazioni predette viene fatta menzione nel verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario e che fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
3. Il Presidente dell'Assemblea verificato che non sussistano altri argomenti all'ordine del giorno dichiara chiusa l'Assemblea.
4. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro 15 giorni in tre esemplari, uno dei quali è conservato presso la Segreteria Generale e gli altri trasmessi al Ministero della Difesa ed alla Segreteria Generale del CONI.
5. Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
6. I documenti che fanno fede delle operazioni compiute, i verbali originali della Commissione verifica poteri e di scrutinio, unitamente alle schede votate e a quelle non utilizzate, vengono raccolti in plichi chiusi e sigillati e sono consegnati al Segretario Generale dell'UITs per la custodia degli stessi presso la Segreteria dell'Unione.